



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI IVREA

SEZIONE 1

Si comunica a:

c/o GlobeConsumatoriOnlus

**COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 150
10099 SAN MAURO TORINESE
TO**

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **LOMBARDO FRANCESCA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **10/03/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ivrea 10/03/2021

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Fulvio MEDIO ROCCO



SENT. N.
R.G. N.
CO. 1118/21

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

in persona della Dott.ssa Francesca LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa dalla Sig.ra i, C.F., residente in (10), via , rappresentata e difesa da GLOBO CONSUMATORI ONLUS, Associazione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante, con sede in Alessandria, via Cremona n. 6, giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

CONTRO

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE, in persona del Sindaco *pro-tempore*, corrente in Via Martiri della Libertà n. 150.

Resistente

OGGETTO: *Opposizione a verbale ex art. 204-bis C.d.S.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per la *ricorrente*, dichiararsi nullo il verbale impugnato;
per parte resistente respingersi il ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Al sensi dell'art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009

Con ricorso regolarmente depositato in Cancelleria, la Sig.ra si opponeva al verbale n. del 18/02/2020, con il quale la Polizia Locale del COMUNE DI SAN MAURO TORINESE le contestava la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S. (rif. art. 41 c. 11 C.d.S.) in quanto in San Mauro T, se, via Italia intersezione con via Speranza, direzione via Aosta, il veicolo tg. S, superava la linea di arresto all'intersezione automatizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia.

La violazione non veniva immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 c. 1-bis lett. g-bis C.d.S. e veniva rilevata a mezzo di apparecchiatura regolarmente omologata.

La *ricorrente*, a fondamento del suo ricorso, in sintesi, eccepiva:

- o L'illegittimità del verbale opposto poiché la violazione è stata rilevata con strumento non presidiato;

- L'illegittimità dell'accertamento strumentale automatico per mancanza di decreti attuativi;
- L'illegittimità dell'accertamento poiché la strumentazione utilizzata (*ReDvolution*) non è abilitata né omologata;
- L'illegittimità del verbale per mancata autorizzazione prefettizia (art. 201 C.d.S. comma 1 bis, lettera g bis);
- L'illegittimità della violazione in quanto rilevata con strumento installato su strada non dichiarata dal Prefetto in deroga alla contestazione immediata e con impianto installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Municipale;
- L'illegittimità del verbale per mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento sanzionatorio;
- L'illegittimità del verbale poiché rilevata con apparecchiatura Vista Red non omologata per la contestazione differita;
- L'illegittimità della contestazione della violazione ex art. 41 comma 11 C.d.S.;
- L'illegittimità della contestazione per difetto di notifica del verbale.

All'udienza del 7/1/2021, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Codice della Strada all'art. 41 c. 11 dispone che *"Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni"* e all'art. 146 c. 3 stabilisce che *"Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163,00 a € 652,00"*

Ciò premesso, dall'esame degli atti e documenti di causa è emerso quanto segue.

- Il verbale oggetto del presente giudizio concerne l'intersezione semaforica sita nel Comune di San Mauro tra la via Italia con via Speranza.
- In merito allo stato dei luoghi, in prossimità dell'intersezione, la carreggiata si presenta suddivisa in due corsie di canalizzazione.
- La corsia di sinistra è riservata alla svolta (ed è contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale), mentre quella di destra consente la prosecuzione dritto.
- L'intersezione è regolata da lanterne semaforiche veicolari di corsia.
- In particolare, avendo come riferimento la direzione di marcia già considerata, all'intersezione, ciascuna delle due corsie è munita di una lanterna semaforica riservata.
- In occasione delle infrazioni il veicolo si trovava posizionato sulla corsia di sinistra, ossia su quella riservata alla svolta a sinistra.
- In tali circostanze, l'impianto semaforico segnalava luce rossa per la svolta a sinistra e luce verde per la prosecuzione dritto.
- Stante la luce verde relativa alla prosecuzione dritto, il veicolo proseguiva la marcia.

Le circostanze che precedono non sono oggetto di contestazione.

Preliminarmente va osservato che le intersezioni semaforiche che, come quella di specie, presentano corsie di canalizzazione nonché lanterne semaforiche dedicate, hanno il fine di consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità dell'intersezione e, una volta impegnata la corsia di preferenza, i veicoli hanno l'onere di seguirne la relativa direzione riservata. La lanterna semaforica di corsia è volta a disciplinare il transito delle vetture secondo la canalizzazione prescritta.

In generale, va peraltro rilevata la prevalenza delle prescrizioni semaforiche rispetto alla segnaletica verticale ed orizzontale ex art. 38 c. 2 C.d.S.; l'applicazione dell'art. 40 C.d.S. è infatti preclusa dalla presenza della segnalazione semaforica, che comporta l'osservanza della relativa e peculiare disciplina.

Risulta inoltre ininfluyente, ai fini dell'accertamento dell'infrazione per cui è causa, la presenza di altre frecce direzionali semaforiche in quanto "le altre frecce direzionali del semaforo sono destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata" (sul punto Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8412/2016; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 9276/2018). Nel caso di specie la luce verde per proseguire diritto è riservata ai soli veicoli che transitano sulla diversa parte di carreggiata a ciò destinata.

Dovutamente rimarcato quanto sopra, il ricorrente ha sollevato plurime eccezioni circa la ritenuta illegittimità del verbale opposto.

Fra esse, si ritiene meritevole di pregio l'eccezione inerente alla mancanza della delibera di autorizzazione della Giunta Comunale relativa alla installazione dell'impianto ReDvolution.

Occorre premettere che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio eccezioni relative a vizi del provvedimento, o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

All'Amministrazione, che riveste - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe dunque l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa; all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. civ. sez. VI, ord. n. 1921/2019).

Con riferimento all'eccezione mossa da parte ricorrente circa la carenza di un fatto costitutivo del proprio obbligo, ovvero l'assenza della delibera autorizzativa dell'impianto ReDvolution, era dunque onere dell'Amministrazione provare, a contrario, l'esistenza del detto atto.

Da un attento esame delle produzioni di parte resistente non si rileva alcun documento, delibera di Giunta o atto equipollente relativo alla volontà di installazione dell'impianto sopra indicato.

Vista altresì la giurisprudenza di questo Ufficio (sent. n. 307/2020, Dott.ssa BORGNA) si ritiene di accogliere il ricorso.

Stante il carattere assorbente della censura esaminata non si ritiene di trattare gli altri motivi di ricorso.

§ § §

Attesa la natura della controversia, si ritiene di condannare parte resistente al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.

PQM

Il Giudice di Pace di Ivrea, visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, così provvede definitivamente pronunciando:

ACCOGLIE

il ricorso presentato dalla Sig.ra [redacted] residente in [redacted] (TO), via [redacted], avverso il verbale n. [redacted] del 18/02/2020, che per l'effetto annulla.

Condanna parte resistente al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente e pari ad € 43,00.

Così deciso in Ivrea, il 7/1/2021.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI IVREA

IL CANCELLIERE
Fulvio M. DALL'ARCO ROCCO

10 MAR 2021

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Fulvio M. DALL'ARCO ROCCO

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Francesca LOMBARDO

